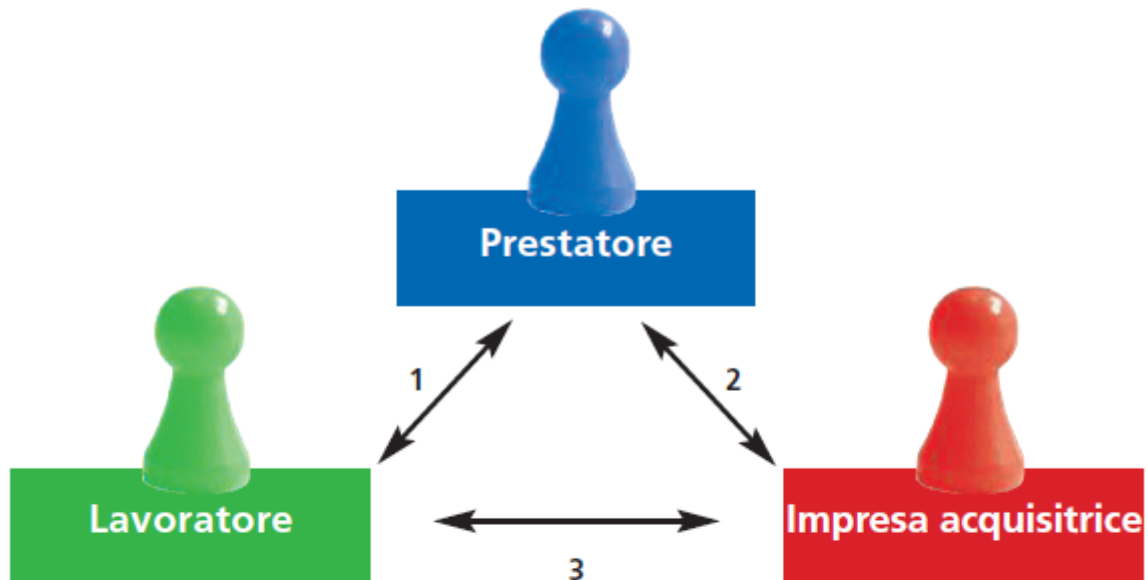




Gli attori del personale a prestito



- 1 Contratto di lavoro tra prestatore* e lavoratore**
- 2 Convenzione d'impiego tra prestatore e impresa acquisitrice
- 3 Il lavoratore presta la sua opera nell'impresa acquisitrice

* Prestatore: definito anche impresa fornitrice, impresa di prestito, prestatore di personale

** Lavoratore: anche lavoratore temporaneo o lavoratore a prestito

Nota: il prestatore talvolta viene definito come il datore di lavoro «giuridico» e l'impresa acquisitrice come il datore di lavoro «effettivo».

Definizione di personale a prestito

Nella fornitura di personale a prestito, il datore di lavoro (= prestatore) mette a disposizione i suoi lavoratori ad un altro datore di lavoro (= impresa acquisitrice) per lo svolgimento di una prestazione. Tra prestatore e lavoratore esiste un contratto di lavoro (1), tra prestatore e impresa acquisitrice un contratto di fornitura di personale a prestito (2). Il lavoratore non presta la sua opera nell'azienda del prestatore, ma all'esterno, nell'impresa acquisitrice (3). Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: l'autorità in materia di obiettivi e di direttive professionali passa all'impresa acquisitrice (3). Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l'obbligo di versamento del salario, restano al prestatore (1).